



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 33/2024

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30496 del registro di segreteria proposto da

S. M. (C.F. ...Omissis...), nato ...Omissis...il ...Omissis...ed ivi residente alla via ...Omissis..., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Monteleone e Ettore Pietro Silva per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Ettore Pietro Silva, sito in via E. Pagliano n. 11, 20149 - Milano

ricorrente

contro

I.N.P.S.(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1, nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

resistente

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate.
Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.

FATTO

Il ricorrente, già medico ex dipendente dell'Università degli Studi di Pavia, in quiescenza dal ...Omissis..., ha chiesto, dapprima in via amministrativa e ora in sede giudiziaria, il ricalcolo e il pagamento del proprio trattamento pensionistico Q. 100 n. ...Omissis..., tenendo conto della corretta retribuzione pensionabile, comprensiva dell'indennità perequativa (c.d. indennità ospedaliera o De Maria) percepita in costanza del rapporto di lavoro.

Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

All'esito dell'udienza di trattazione in data 17.01.2024, con ordinanza n. 1 del 29.01.2024 il Giudice ha disposto Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare il corretto trattamento pensionistico spettante a parte ricorrente, fissando per il giuramento l'udienza del 21.02.2024.

Con istanza congiunta in data 14.02.2024 le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, avendo l'INPS proceduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in accoglimento parziale delle istanze avversarie.

La causa è stata discussa all'udienza del 21.02.2024.

DIRITTO

Le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, a spese compensate, avendo l'INPS riliquidato il trattamento pensionistico spettante a parte ricorrente.

Preso atto di quanto sopra occorre dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio, previa revoca dell'ordinanza n. 1 del 29.01.2024.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Milano, 21.02.2024

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23.02.2024

La Direttrice della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)